

CITTA' DI PISTICCI

Provincia di Matera

PEC: comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it

ORDINANZA n. 88 del 07 giugno 2023

ELIMINAZIONE FATTORI DI RISCHIO PER PREVENZIONE INCENDI IN AREE LIMITROFE ALLA SEDE FERROVIARIA -

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la stazione ferroviaria di Pisticci è posta lungo la linea ferroviaria che da Battipaglia giunge fino a Metaponto. Lo scalo ferroviario di Pisticci conta cinque binari su cui transitano ogni giorno i treni Regionali, svolti tutti da Trenitalia, che collegano con Potenza Centrale, Taranto, Salerno, Napoli Centrale e Metaponto;
- con nota acquisita al prot gen. di questo Ente al n. 16289 del 01-06-2023 RETE FERROVIARIA ITALIANA - UNITA' TERRITORIALE FOGGIA ha chiesto anche al Comune di Pisticci l'adozione di apposita Ordinanza Sindacale per eliminazione fattori di rischio per prevenzione incendi in aree limitrofe alla sede ferroviaria linea Potenza-Metaponto;

RICHIAMATA la precedente Ordinanza sindacale n. 79 del 25 maggio 2023 recante l'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI;

RITENUTO, pertanto dover integrare la predetta ordinanza con l'imposizione di specifici obblighi per limitare o annullare i rischi di incendio lungo la rete ferroviaria, ai sensi degli artt. 52,55 e 56 del DPR n. 753/80, che prescrive che lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possano distare meno di 50 metri dalla più vicina rotaia;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L.241/1990;

VISTE le "RACCOMANDAZIONI" del 12 maggio 2023 del DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (GU Serie Generale n.117 del 20-05-2023);

VISTA la nota della Prefettura di Matera prot. Cat. 12.A.10/Prot. Civ. F.30/22 del 19 aprile 2023, acquisita al prot. Gen di questo Ente al n. 15536 del 25-05-2023 ad oggetto : Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2023. Raccomandazioni ai Comuni,;

VISTO il Piano Antincendio Regionale approvato con DGR n.528 del 28.06.2021 recante altresì lo schema di Accordo Quadro con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

VISTA la DGR BASILICATA n. 356 del 14/06/2022 "Attuazione del Piano Antincendio Regionale (P.A.R.) 2021-2023;

VISTO il PIANO di PROTEZIONE CIVILE della Provincia di MATERA, aggiornato e pubblicato in data 01 marzo 2023 che riporta anche la *Classificazione della Pericolosità* di incendi per Comune; dalle elaborazioni eseguite sono emerse le classi di rischio incendio, i profili di pericolosità dei comuni lucani, tra cui Pisticci con previsione di rischio massimo 5 (aggiornamento PAR 2022-2024)

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile";

VISTO che il suddetto D.Lgs n.1 del 2018, all'art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 smi.

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Visto il D. Lgs. n.152 del 03-04-2006 «Norme in materia ambientale»;

Visto il D. Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada";

Visto il DPR 11 luglio 1980, n. 753 Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto (GU n.314 del 15-11-1980 - Suppl. Ordinario);

SENTITI in merito il Dirigente del III Settore Tecnico Ambiente e il Comando di Polizia Locale che, completata l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto ne attestano la regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n.267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Considerato che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 dell'art.54 del TUEL sono preventivamente comunicati al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato, ex art. 54 Dlgs 267 /2000, al Prefetto di Matera in data 05.06.2023 con pec n. 16387;

Per tutto quanto innanzi richiamato

ORDINA

DURANTE IL PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITÀ DI INCENDIO E PRECISAMENTE

DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE.

AI POSSESSORI DI TERRENI COLTIVATI O TENUTI A PASCOLO E INCOLTI, DI TENERE SGOMBRI DA VEGETAZIONE SECCA ED OGNI ALTRO MATERIALE COMBUSTIBILE, I TERRENI CONFINANTI CON LA SEDE FINO A 20 METRI DA CONFINE FERROVIARIO e, in particolare:

Ai sensi dell'art. 52 del dpr 753/80:

- Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccato o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.
- Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai ad una distanza di due metri dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.
- Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.
- Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.
- Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in linea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.
- Le suddette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza dei tratti curvilinei;

> Ai sensi dell'art. 55 del dpr 753/80:

i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

> Ai sensi dell'art. 56 del dpr 753/80:

- Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.
- Tale distanza non deve comunque essere minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino ad di sopra del livello della rotaia.
- La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.

AVVERTE

I trasgressori alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno puniti con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis dei D.Lgs. 267/2000, secondo la procedura prevista dalla Legge 24.11.1981, n. 689 fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore. In caso di inottemperanza a quanto sopra ordinato, il Comune potrà procedere direttamente alla eliminazione del pericolo con azioni in danno per il recupero delle spese anticipate e fatta salva la comminazione di ogni altra sanzione, anche di natura penale.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente e sul Sito istituzionale, e che la stessa sia trasmessa:

- Al Prefetto di MATERA;
- Questura di Matera (PEC: <u>urp.quest.mt@pecps.poliziadistato.it</u>)
- Al RFI (rete ferroviaria italiana) PEC: .rfi-dpr-dtp.ba.utfoggia@pec.rfi.it;
- Alla Stazione Carabinieri di Pisticci;
- Al Comando della Polizia Locale;
- Al Dirigente del Settore Tecnico Ambiente- Ufficio Protezione Civile- SEDE;

• Alla Regione Basilicata : Ufficio Protezione Civile

P.E.C.:ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it;

- Alla Provincia di Matera- Ufficio Protezione Civile;
- Al Commissariato Polizia di Pisticci PEC: comm.pisticci.mt@pecps.poliziadistato.it
- Al Corpo Forestale dello Stato:

PEC: fmt.42664@pec.carabinieri.it PEC: fmt.42669@pec.carabinieri.it

• Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco:

PEC com.matera@cert.vigilfuoco.it

PEC: dir.salaop.basilicata@cert.vigilfuoco.it

- Regione Basilicata Dip. Ambiente -Territorio-Politiche Sostenibilità: pec: ambiente.infrastrutture@cert.regione.basilicata.it
- Comando Provinciale del Corpo Forestale del lo Stato pec: cp.matera@pec.corpoforestale.it
- ANAS Compartimento di Potenza:pec: anas.basilicata@postacert.stradeanas.it
- Provincia di Matera Servizio Viabilità Matera: pec: provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it
- ALSIA Matera: pec: alsia@postecert.it
- Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto –pec: consorzio.bradano@cert.ruparbasilicata.it;
- Agenzia del Demanio Direzione Regionale Puglia e Basilicata: pec: dre.pugliabasilicata@pce.agenziademanio.it;
- Al Commissariato di P.S. Pisticci.
- all'Associazione di Protezione Civile'NOV' Nucleo Operativo Volontari Pisticci P.E.C.: nov.protciv@live.it

Al Corpo di Polizia Locale e agli altri Agenti ed Ufficiali delle Forze dell'Ordine e di Polizia, per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

INFORMA

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Matera entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Pisticci ovvero, in alterativa, ricorso al TAR di Basilicata entro il termine di 60 giorni.

n SINDACO

Dott. Domenico Alessandro ALBANO

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ex art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA - AMBIENTE

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE